

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FeLSA CISL

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1

Possono essere iscritte/i alla FeLSA i/le lavoratori/trici con le seguenti tipologie di rapporto: somministrate/i, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non contrattualizzate/i o non soggette/i a normative regolamentate da CCNL stipulati da altre Federazioni di Categoria aderenti alla CISL, associate/i in partecipazione, con incarico LSU, in stage e tirocinio, le/i lavoratrici/tori autonome/i e con partita IVA.

Le/I lavoratrici/tori autonome/i e con partita IVA potranno aderire collettivamente, per il tramite di Sindacati e/o Associazioni professionali aderenti alla FeLSA, o anche individualmente, attraverso le Strutture Regionali/Interregionale e/o Territoriali della FeLSA. Queste ne daranno immediata comunicazione alla Struttura verticale nazionale di settore.

Il corrispettivo dell'iscrizione, al netto della quota spettante al Territoriale e/o al Regionale/Interregionale, dovrà essere rimesso alla Struttura Nazionale di rappresentanza che potrà, in caso di mancato ricevimento, effettuare compensazioni economiche sul trasferimento delle risorse.

Art. 2

La domanda di iscrizione alla FeLSA deve essere sottoscritta dall'interessata/o e indirizzata alla Segreteria Regionale/Interregionale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale e della FeLSA, la Segreteria Regionale/Interregionale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda da parte della Struttura Regionale/Interregionale, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Art. 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. L'iscrizione può avvenire attraverso le strutture Regionali/Interregionale o Nazionale della FeLSA o attraverso i Sindacati e/o Associazioni professionali.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 4

La tessera d'iscrizione alla FeLSA CISL verrà rilasciata, al momento dell'iscrizione, dalla Struttura Regionale/Interregionale competente o dal Sindacato e/o Associazione Professionale.

Il costo annuale della tessera per le Strutture è stabilito dalla Segreteria Nazionale, in accordo con la CISL.

Il costo per la/il socia/o viene stabilito dal Sindacato e/o Associazione Professionale d'intesa con la FeLSA Nazionale.

Per le iscrizioni pervenute attraverso le Strutture Regionali/Interregionale FeLSA, delle/dei socie/i individuali non riconducibili a Sindacati e/o Associazioni Professionali, la ripartizione delle quote avviene secondo le modalità previste dalle delibere del Comitato Esecutivo Nazionale FeLSA.

Per le iscrizioni, pervenute attraverso i Sindacati e/o Associazioni Professionali, le stesse verseranno alla FeLSA Nazionale una quota di importo pari a quanto previsto dalle delibere del Comitato Esecutivo Nazionale FeLSA.

La quota versata alla Federazione Nazionale alimenterà anche un fondo di solidarietà nazionale destinato a sostenere progetti della FeLSA nel territorio.

Ogni anno il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di confermare o variare la ripartizione con apposita delibera assunta con maggioranza qualificata; eventuali situazioni particolari, relative alla ripartizione contributiva, potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale direttamente con le Strutture interessate.

Art. 5

Per quanto riguarda le nuove adesioni ai Sindacati e/o Associazioni Professionali, vale quanto fissato all'art. 5, comma 2, dello Statuto.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

CAPITOLO II

LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI E LE DESIGNAZIONI

Art. 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 18 e 19 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti “incompatibilità funzionali”:

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati;
- b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque denominate, in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 11.

Art. 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'articolo 18 dello Statuto e dagli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 22 del presente Regolamento.

Art. 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a) componente della Segreteria Confederale;

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

- b) Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o delle USR-USI;
- c) componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
- d) Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o di UST;
- e) componente di Segreteria di UST;
- f) componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di Categoria di prima e seconda affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso CISL Confederale, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente delle Segreterie di Categoria Regionale/Interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i;
2. componente di Segreteria di Categoria Territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Le Federazioni Nazionali di Categoria nei rispettivi Regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria Categoria.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10, vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (SICET – LA FAMIGLIA IN RETE) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, delle USR-USI e delle UST e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente, anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre Organizzazioni Sindacali Confederali e/o in forma paritetica con le associazioni

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).

Sono Società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, delle USR-USI, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano, a maggioranza dei 4/5, dirigenti dell'Organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL, come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 10

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con:

- a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie lavoratrici/soci lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie, è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società, collaterali alla CISL;
- c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;
- d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria delle Strutture di Categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

compresi gli Enti Bilaterali, e in Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;

- b) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle Giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
- c) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di Enti e gli incarichi assunti all'interno di Associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CISL.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria di Struttura Confederale o Categoriale.

Art. 11

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Per la disciplina delle incompatibilità tra cariche sindacali, valgono le norme generali dello Statuto Confederale e del suo Regolamento di Attuazione.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dagli Statuti Confederale e della FeLSA e dai rispettivi Regolamenti di Attuazione, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione degli organismi statutari previsti decadono dalle cariche sindacali.

Art. 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di Categoria e dei livelli Confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento e da quello Confederale, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per Territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/o Generale di Federazione Regionale/Interregionale, gli adempimenti previsti dal comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale della FeLSA.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/o Generale di Federazione Nazionale, gli adempimenti previsti dal comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, dello Statuto FeLSA, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a. per le/i Segretarie/i Generali e le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i di Federazione di Categoria Regionale/Interregionale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione il periodo massimo è di tre mandati (12 anni);
- b. per la/il Segretario/o Generale di Federazione Nazionale il periodo massimo è di due mandati, più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. Il limite di cinque mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di Categoria pluricomposta.

La/Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello di Federazione non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Non sussiste incompatibilità fra la carica di Segretario Nazionale e di Segretario Generale Regionale.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Art. 14

Il Comitato Esecutivo Nazionale designa, su proposta della Segreteria Nazionale, le/i rappresentanti della Federazione negli Enti Bilaterali e in enti, associazioni e/o società esterne all'Organizzazione ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente la compatibilità con l'art. 10 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Coloro le/i quali sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale in ordine alla natura della attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione Sindacale.

La Segreteria Nazionale relaziona al Comitato Esecutivo.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria Nazionale al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Le designazioni delle/dei rappresentanti di cui al presente articolo sono di competenza del Comitato Esecutivo, sentite le Strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/dei designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dal presente articolo.

L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatrici/tori).

CAPITOLO III

AZIONE SINDACALE E SCIOPERO

Art. 15

Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento, nonché atti, accordi e protocolli promossi sul piano locale, regionale o nazionale, nell'interesse delle/dei socie/i rappresentate/i in seno alla Federazione.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Qualunque azione intrapresa dai territori che investe un problema riguardante più territori deve essere coordinata e diretta dal rispettivo Organismo Regionale, mentre se l'azione riguarda più regioni, l'Organismo di coordinamento è la Segreteria Nazionale.

Le iniziative presso il Parlamento per la presentazione di proposte di legge o presso altre Istituzioni centrali, ad esempio per audizioni, che risultino di competenza dei Sindacati e/o Associazioni Professionali, sono prese di concerto con la FeLSA Nazionale.

La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell'azione sindacale deliberata, spetta agli Organismi Nazionali della FeLSA.

La Regione ed i Territori contribuiscono alla divulgazione locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di stampa.

Art. 16

La stipula di accordi, protocolli e contratti da parte di Strutture, Sindacati e/o Associazioni Professionali è di competenza di questi soggetti, in accordo con la FeLSA Nazionale, sulla base del dettato degli artt. 4, lett. b), e 6, lett. b), dello Statuto.

Art. 17

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, i Comparti funzionali rispondenti ai diversi ambiti di azione potranno al loro interno strutturarsi in aree tematiche ovvero in momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la rappresentanza dell'area del lavoro richiede.

In maniera esemplificativa e non esaustiva, essi sono individuati in:

- ❑ Comparto Somministrati
- ❑ Comparto Atipici (collaboratrici/tori, Associate/i in partecipazione, tirocini e stage) e Lavoratrici/tori Socialmente Utili
- ❑ Comparto autonomi, Partite Iva, associate/i ai Sindacati e professioniste/i associate/i alle Associazioni professionali

La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all'interno della Federazione ma trova accoglimento nelle "politiche di comparto", relative alle diverse tipologie di rappresentanza.

Art. 18

La proclamazione di iniziative di mobilitazione, ad esempio di sciopero, a carattere locale, limitate alla Regione o al Territorio, deve essere partecipata alla Segreteria Nazionale e Regionale FeLSA e rispettivamente alle USR/USI e UST locali a cui le iniziative si riferiscono.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

CAPITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 19

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (Segreteria, Comitato Esecutivo, ecc.) o per la designazione delle/dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrici/tore può esprimere al massimo tanti voti quante/i sono le/i candidate/i da eleggere.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

Altre proposte possono essere avanzate da chiunque eserciti l'elettorato attivo, purché in un numero di almeno 5 proponenti.

La composizione delle Segreterie delle Strutture sarà la seguente:

- Federazione Nazionale di Categoria pluricomposta di II affiliazione, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni Regionali/Interregionale di Categoria regionalizzate o interregionalizzate, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di Categoria a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, ferma restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla FeLSA CISL; a parità di iscrizione alla FeLSA CISL, la/il più anziana/o di età.

Art. 20

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenze statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale a tutti i livelli comportano le dimissioni della Segreteria.

Art. 21

La durata degli interventi è limitata solo per specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali hanno facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi dirigenti di Strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli Organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/I componenti degli organismi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO V

ORGANISMI DI GIURISDIZIONE INTERNA E DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri

La facoltà di ricorrere per atti contrari allo Statuto della FeLSA spetta a tutti le/gli iscritte/i e alle Strutture della Federazione.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale FeLSA devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al comma precedente, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Federazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 22 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'articolo 23 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto FeLSA.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Art. 23

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3, dello Statuto Confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Art. 24

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 22 del presente Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.

Art. 25

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione FeLSA.

Le vertenze riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 26

La convocazione del Collegio è effettuata dalla/dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 13 dello Statuto FeLSA, la riapertura del procedimento per fatti nuovi e rilevanti può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Nell'ipotesi di sospensione cautelativa del socio sottoposto a procedimento penale prevista dall'art. 13 dello Statuto FeLSA, il Collegio dei Probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio dei Probiviri per la ratifica.

La/Il Presidente convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 13 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia il Collegio dei Probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

CAPITOLO VI

COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Art. 27 – Commissariamento

La/Il Commissaria/o di cui all'art. 22 dello Statuto deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, la/il Commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo, preso atto dell'avvenuta decadenza, provvede a nominare una/un Commissaria/o *ad acta* con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 10 dello Statuto Confederale, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

La/Il Commissaria/o prevista/o dall'articolo 22 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della Struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelle necessarie ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei Probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organismi.

Art. 28 – Reggenza

La/Il Reggente, di cui all'art. 25 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria Nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i Generali dall'art. 6 del presente Regolamento.

CAPITOLO VII

NORME SUGLI ORGANISMI

Art. 29 – Il Congresso Nazionale

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste e da eleggere, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30%, in base alla composizione associativa, i Regolamenti congressuali della Federazione a tutti i livelli dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I Regolamenti prevederanno altresì un'adequata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Art. 30 – Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è formato dalle/dai componenti elette/i dal Congresso in rappresentanza delle Regioni e dei Sindacati e/o Associazioni professionali aderenti, da quelli di diritto e dai designati nel numero pari a 81, così ripartito:

- a) una/un rappresentante per ogni Federazione Regionale/Interregionale nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominata/o;
- b) una/un rappresentante per ogni Sindacato e/o Associazione professionale aderente;
- c) componenti designati dalle Strutture competenti nella misura di 1 ogni 3.000 iscritti, sulla base della media congressuale dell'ultimo quadriennio;
- d) componenti eletti dal Congresso Nazionale;
- e) 1 componente designato dalla FNP, proveniente dalla FeLSA, secondo quanto stabilito dall'art. 21, ultimo comma, dello Statuto CISL.

Le/I rappresentanti di cui alla lettera c) sono elette/i dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto d), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani, come previsto dal precedente articolo 29 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra le/i componenti elettive/i del Consiglio Generale subentra la/il prima/o delle/dei non elette/i nella lista congressuale.

Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra le/i componenti di diritto, la/il nuova/o rappresentante sarà indicata/o dalle Strutture interessate.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche subito dopo la chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso.

La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale fino all'elezione della Segreteria.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria Nazionale, che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Generale delibera sulle proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Congresso; approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed eventuali successive modifiche.

Il Consiglio Generale ha inoltre il compito di convocare ogni quattro anni il Congresso in sessione ordinaria, nonché in sessione straordinaria. Contestualmente alla convocazione del Congresso, approva il Regolamento per la elezione delle/dei delegate/i e lo schema di Regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale, fissando anche una percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere.

L'ordine del giorno del Congresso deve essere reso noto almeno un mese prima del suo svolgimento.

Le decisioni del Consiglio Generale vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle da prendere a maggioranza qualificata.

I lavori del Consiglio Generale possono articolarsi in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Il Consiglio Generale elegge la/il Segretaria/o Generale, l'eventuale Segretaria/o Generale Aggiunta/o, la Segreteria Nazionale, il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale è competente a deliberare il numero dei membri della Segreteria Nazionale, nel limite massimo definito nel presente Regolamento.

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale organismo in sostituzione di quelle/i vacanti.

Art. 31 – Mozione di sfiducia

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale a tutti i livelli deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dello Statuto Nazionale.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della Struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale, da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 32 – Il Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale è così composto:

- a) da n. 23 componenti elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento femminile.

Le/I componenti di cui alla lettera a) sono individuate/i tra le Strutture Regionali/Interregionali e i Sindacati e/o Associazioni professionali aderenti con almeno 200 iscritte/i.

È presieduto dal/dalla Segretario/a Generale o, in caso di sua assenza, da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato/a a ciò dal Segretario Generale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno. La convocazione viene effettuata dalla Segreteria Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno almeno 8 giorni prima della

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

È convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta motivata e con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno almeno 1/3 dei componenti. La Segreteria Nazionale deve provvedere entro 15 giorni dalla data della richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai componenti il Comitato Esecutivo la documentazione relativa agli argomenti indicati nell'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il Comitato Esecutivo delibera sul riparto della contribuzione e sul costo tessera ai vari livelli della Federazione e dei Sindacati Aderenti e/o Associazioni professionali e delibera gli atti relativi al rendiconto economico e finanziario della Federazione, predisposti dalla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di una/un Commissaria/o di cui all'articolo 22 dello Statuto.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora PEC (Posta elettronica certificata).

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo operatori/trici ed esperti/e per le particolari materie in discussione.

Art. 33 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da tre a cinque componenti, compreso il/la Segretario/a Generale.

È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti o deleghe.

Le competenze della Segreteria Nazionale sono definite dallo Statuto.

IL LIVELLO REGIONALE

Art. 34 – Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall'art. 15 dello Statuto.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Art. 35 – Il Consiglio Generale Regionale

Il Consiglio Generale Regionale è composto da un numero massimo di 50 componenti eletti dal Congresso Regionale e da eventuali componenti di diritto, secondo quanto previsto dallo Statuto Regionale.

Si riunisce almeno 2 volte all'anno. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Regionale elegge al suo interno il/la Segretario/a Generale, la Segreteria Regionale e, laddove previsto, il Comitato Esecutivo Regionale.

Art. 36 – La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale opera secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto FeLSA. Il numero dei componenti della Segreteria Regionale è stabilito nel numero da tre a cinque componenti.

CAPITOLO VIII

PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

Art. 37 – Il Patrimonio

I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di contratti e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole Strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue Strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 38

Le Organizzazioni Nazionale e Regionali/Interregionale rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le Strutture Nazionale e Regionali/Interregionale dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i delle Federazioni Nazionale e Regionali/Interregionale che rispondono, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, personalmente e solidalmente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politiche/i delle Organizzazioni Nazionale e Regionali/Interregionale rispondono personalmente altresì nei confronti delle Organizzazioni stesse per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le Strutture ai vari livelli attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le Strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2001 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Art. 39 – I Bilanci

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Strutture della Federazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica del Collegio Sindacale, che alleggerà anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025

delle/degli operatrici/operatori con riferimento ai Regolamenti approvati dai rispettivi Organismi. I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture dovranno essere inviati:

- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali/Interregionale alle USR-USI e alla Federazione Nazionale;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla Federazione Nazionale alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, il bilancio consolidato.

Ogni anno la Federazione Nazionale provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Federazione Nazionale predispone il bilancio sociale della Categoria.

Art. 40 – Ispezioni

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei confronti delle Federazioni Regionali/Interregionale.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse dell'Organizzazione e delle/dei socie/i; esse vengono disposte con comunicazione scritta dalla Segreteria Nazionale medesima.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto né deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto Confederale.

NORME FINALI

CAPITOLO VIII

Art. 41 – Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Confederale e al Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Approvato dal Consiglio Generale FeLSA CISL del 7 maggio 2025